

**COMUNE DI ZOCCA**  
*(Provincia di Modena)*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42**  
**SEDUTA DEL 28 APRILE 2017**

COPIA

Prot. 3519

**Oggetto:** Approvazione regolamento "mercatino del riuso".

L'anno **duemiladiciassette**, questo giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **20,30** in sessione ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale presso la Sala Consigliare per la trattazione degli oggetti all'Ordine del Giorno.

Fatto l'appello nominale risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1. Tanari Gianfranco	X	
2. Ropa Federico	X	
3. Vitali Marco	X	
4. Campagnini Gilberto	X	
5. Rossi Torri Susanna	X	
6. Ballotta Mirco	X	
7. Bondi Simone		X
8. Stefanini Giovanni	X	
9. Degliesposti Livio	X	
10. Preci Aldo	X	
11. Leoni Roberta		X
12. Bortolini Michela	X	
13. Baccolini Alessandro	X	
TOTALE	11	2

Assiste il Segretario Generale del Comune di Zocca Dott. **Rosario Napolcone** redattore del presente verbale.

Il Sig. **Gianfranco Tanari**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.ri: **Aldo Preci, Marco Vitali, Mirco Ballotta**.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg.ri Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto qui in margine indicato, e nella Segreteria Comunale sono depositate, da 72 ore, le proposte relative, coi documenti necessari.

---

**VERBALE N. 42**  
**DEL 28 aprile 2017**

Oggetto: Approvazione regolamento "mercatino del riuso".

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Relaziona il Consigliere Marco Vitali.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 151 del 10.2.2014 "DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI "RIUSO" E CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' AL MEDESIMO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO", che stabilisce: " le norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche e in sede fissa non si applicano a coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato) del d.l. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del d.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale)";

RITENUTO di dover disciplinare attraverso apposito regolamento l'organizzazione e lo svolgimento dei mercatini dell'usato esclusivamente su aree pubbliche, da intendersi quale strumento per stimolare i rapporti sociali tra le persone e nello stesso tempo consentire limitati scambi economici tra privati che vogliono barattare o vendere l'esubero dei propri beni, nonché favorire, in attuazione dell'art. 7 sexies della L. n. 13 del 28.02.2009, attraverso il riuso e il riutilizzo degli oggetti, la possibilità di gettare le basi di una nuova economia non più fondata sul concetto di consumismo estremizzato e di usa e getta, ma nella quale lo sfruttamento dei beni venga protratto fino all'effettiva usura e impossibilità di ulteriore utilizzo dell'oggetto attribuendo sotto tale aspetto finalità culturale al mercato dell'usato;

DATO ATTO che la finalità del presente regolamento è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte di coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies del d.l. 208/2008, allo scopo di:

- a. sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
- b. promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
- c. assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D. Lgs. 152/2006;
- d. promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
- e. ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;

- f. contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
- g. promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
- h. favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
- i. promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa insediate stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento.

VISTO lo schema di Regolamento che si allega al presente atto sotto la lettera A) a formarne parte integrante sostanziale e che dispone:

**art. 1 – l'oggetto e le finalità**

**Art. 2 – Istituzione dei mercatini del riuso**

**Art. 3 – Periodicità dello svolgimento**

**Art. 4 – Soggetti ammessi**

**Art. 5 - Ammissione dei materiali e degli oggetti nell'area del riuso**

**Art. 6 – Modalità di partecipazione dei soggetti ammessi**

**Art. 7 – Organizzatore**

**Art. 8 – Aree per lo svolgimento dei mercatini**

**Art. 9 – Occupazione del suolo pubblico**

**Art. 10 – Attività di controllo**

**Art. 11 – Provvedimenti sanzionatori**

DATO ATTO che è stata convocata la Commissione affari generali, attività culturali, turistiche sportive e tempo libero in data 22 aprile 2017 che ha esaminato il presente regolamento;

RITENUTO lo stesso regolare e pertanto meritevole di approvazione;

Dopo la discussione, il cui contenuto viene riportato integralmente su file audio depositato presso l'Ufficio Segreteria e disponibile al seguente link:

**<https://youtu.be/GUW1b79cNXU>**

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1', del D.Lgs nr. 267/2000, come da certificazione conservata agli atti;

Con voti favorevoli nr. 11 su 11 presenti e votanti, espressi per alzata di mano

**DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE il regolamento del "mercatino del riuso" di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI DICHIARARE il presente atto, previa apposita e distinta votazione e con voto unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



Comune di Zocca  
Cap. 41059 PROVINCIA DI MODENA C.F. 00717780365

---

Allegato: A

REGOLAMENTO  
DEL "MERCATINO DEL RIUSO"

Allegato alla deliberazione consiliare n. 42 del 28/04/2017

## **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento dei mercatini dell'usato esclusivamente su aree pubbliche, da intendersi quale strumento per stimolare i rapporti sociali tra le persone e nello stesso tempo consentire limitati scambi economici tra privati che vogliono barattare o vendere l'esubero dei propri beni, nonché favorire, in attuazione dell'art. 7 sexies della L. n. 13 del 28.02.2009, attraverso il riuso e il riutilizzo degli oggetti, la possibilità di gettare le basi di una nuova economia non più fondata sul concetto di consumismo estremizzato e di usa e getta, ma nella quale lo sfruttamento dei beni venga protratto fino all'effettiva usura e impossibilità di ulteriore utilizzo dell'oggetto attribuendo sotto tale aspetto finalità culturale al mercato dell'usato.
2. In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 151 del 10.2.2014 "DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI "RIUSO" E CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' AL MEDESIMO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO", che così stabilisce: " le norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche e in sede fissa non si applicano a coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato) del d.l. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del d.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale).
3. La finalità del presente regolamento è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte di coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies del d.l. 208/2008, allo scopo di:
  - a. sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
  - b. promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
  - c. assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D. Lgs. 152/2006;
  - d. promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
  - e. ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
  - f. contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
  - g. promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
  - h. favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
  - i. promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa insediate stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento.

## **Art. 2 – Istituzione dei mercatini del riuso**

1. I mercatini del riuso sono istituiti con apposita delibera di giunta comunale, su iniziativa diretta del Comune o in accoglimento di una proposta avanzata da altro soggetto con le modalità di cui all'art.7.
2. In area contigua a quella in cui hanno luogo i mercatini del riuso possono svolgersi manifestazioni o iniziative riservate alla partecipazione di:
  - a. coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 comma 2 lett. h) del D. Lgs. n. 114/1998;
  - b. coloro che espongono per la vendita articoli filatelici numismatici e mineralogici senza prevalente finalità commerciale;
  - c. i minori di anni diciotto, nel caso di manifestazioni a loro riservate (cd. Mercatini dei bambini);
  - d. imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 228/01;
  - e. associazioni di volontariato e di promozione sociale;
  - f. attività economiche presenti per la promozione dei propri prodotti.

### **Art. 3 – Periodicità dello svolgimento**

I mercatini possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica. Nell'atto di istituzione di ogni mercatino viene definita anche la relativa periodicità.

### **Art. 4 – Soggetti ammessi**

1. La partecipazione al mercatino è riservata a privati (persone fisiche maggiorenni) o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà usati altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.
2. Sono escluse dalla partecipazione le imprese iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ed i soggetti di cui al precedente art. 2 comma 2.
3. I soggetti che partecipano ai mercatini del riuso devono fornire all'organizzatore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano:
  - di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita. Il legale rappresentante che non partecipa direttamente deve indicare nell'atto sostitutivo di notorietà anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;
  - di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell'atto di istituzione della specifica manifestazione;
  - che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso a cui partecipano sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e delle finalità di cui all'art. 180 bis del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 205/2010.

### **Art. 5 - Ammissione dei materiali e degli oggetti nell'area del riuso**

1. Durante le iniziative è possibile vendere solo oggetti usati e di valore contenuto, per esempio oggettistica, arredi, attrezzi, giocattoli, prodotti informatici, libri, fumetti, abbigliamento ed accessori, ecc.. Le cose esposte devono essere usate, possibilmente trasportabili a mano e naturalmente in buone condizioni e pulite.

2. È vietato esporre e/o vendere:

- animali;
- oggetti di particolare valore antiquario;
- metalli e pietre preziose;
- prodotti alimentari;
- armi, materiali esplosivi e combustibili;
- ulteriori beni la cui commercializzazione richiede il possesso di particolari requisiti soggettivi e autorizzazioni e/o licenze.

3. Non sono assolutamente consentite l'esposizione e la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione, anche artigianale, comprese le imitazioni di oggetti antichi e/o oggetti di antiquariato.

#### **Art. 6 – Modalità di partecipazione dei soggetti ammessi**

1. Con la delibera della giunta comunale di istituzione dei mercatini del riuso vengono definiti:

- a. le modalità di adesione e partecipazione ai mercati del riuso, le giornate e gli orari di svolgimento nonché l'individuazione delle aree destinate a tali manifestazioni;
- b. le modalità di allestimento dei banchi di vendita, le condizioni per lo stazionamento delle attrezzature e per l'esposizione della merce;
- c. eventuali criteri di priorità per la partecipazione.

#### **Art. 7 – Organizzatore**

1. Le proposte di istituzione di mercatini presentate da soggetti terzi che si candidano a gestirne l'organizzazione devono contenere:

- a. i dati del soggetto che si propone come organizzatore (consorzio/comitato di operatori commerciali dell'area in cui si intende svolgere il mercatino, associazioni iscritte all'Elenco delle libere forme associative, associazioni di volontariato ONLUS);
- b. luogo di svolgimento;
- c. periodicità;
- d. giorni e orari;
- e. altre informazioni utili al Comune per la valutazione del progetto stesso (quali: il coinvolgimento di soggetti singoli o associati del territorio, l'organizzazione di manifestazioni collaterali quali quelle indicate all'art 2 comma 2).

2. In caso di accoglimento del progetto presentato, la gestione del mercatino è affidata al soggetto proponente, sulla base di una convenzione. In caso di mercatino istituito e organizzato su iniziativa dell'Amministrazione comunale, quest'ultima, qualora non ritenga di gestirlo direttamente, può affidarne la gestione ad un soggetto appositamente individuato.

3. Il soggetto gestore:

- a. rappresenta il referente unico del Comune per l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino ad esso affidato;

- b. in caso di svolgimento di mercatini con cadenza periodica sottoscrive con il Comune una convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;
- c. pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino;
- d. provvede all'organizzazione del mercatino e all'assegnazione degli spazi;
- e. dispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l'accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge il mercatino;
- f. provvede al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per Tassa Occupazione Suolo Pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni;
- g. redige l'elenco degli ammessi all'evento da inviare al Comune entro i 3 giorni precedenti allo svolgimento di ogni edizione del mercatino;
- h. provvede alla copertura assicurativa RCT per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alle proprietà di terzi;
- i. può promuovere lo svolgimento di attività collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti.

#### **Art. 8 – Aree per lo svolgimento dei mercatini**

Nel valutare i progetti dei mercatini del riuso il Comune verifica che le aree proposte abbiano caratteristiche idonee (presenza di sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità, sicurezza, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) e superficie adeguata in funzione del numero dei partecipanti previsti.

#### **Art. 9 – Occupazione del suolo pubblico**

La concessione di aree pubbliche ad un eventuale soggetto gestore per la realizzazione di mercatini del riuso può essere data per un massimo di tre anni o rinnovata contestualmente al rinnovo della convenzione.

#### **Art. 10 – Attività di controllo**

I mercati del riuso sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte del soggetto gestore, al controllo del Comune che lo esercita a mezzo della Polizia Municipale.

#### **Art. 11 – Provvedimenti sanzionatori**

1. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'art. 7 comma 2, il Comune ha la facoltà di risolvere la convenzione stessa e, conseguentemente, di disporre la decadenza della relativa concessione/autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. In ogni convenzione viene riportata tale clausola risolutiva espressa. In tal caso, il Comune si riserva di sopprimere il mercatino del riuso, di gestirlo direttamente o di affidarlo ad un altro soggetto gestore.

2. In caso inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente nelle delibere di istituzione dei mercatini, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della L. 689/1981.



**Comune di Zocca**  
(Provincia di Modena)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28 Aprile 2017**

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
f.to Sig. Gianfranco Tanari

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Rosario Napoleone

---

**Certificato di pubblicazione**

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Zocca, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Rosario Napoleone

---

**Dichiarazione di conformità**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Zocca, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
**Dott. Rosario Napoleone**

---

**Dichiarazione di esecutività**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_  
( ) ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (immediata eseguibilità);  
( ) decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267).

Zocca, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Rosario Napoleone

---